

## REGOLAMENTO (CE) N. 290/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2009

**che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore**

(BCE/2009/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Considerando quanto segue:

- (1) Dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore <sup>(2)</sup>, sono stati identificati un certo numero di miglioramenti sullo schema di segnalazione relativo ai nuovi prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Gli attuali obblighi segnalatici devono, pertanto, essere modificati.
- (2) La previsione di una disaggregazione generale per i nuovi prestiti, che identifica separatamente i tassi di interesse applicati e il volume dei prestiti che sono garantiti da garanzie reali e/o personali dovrebbe facilitare la raccolta di dati più armonizzati a livello dell'area dell'euro e i confronti tra i paesi.
- (3) La previsione di una disaggregazione per dimensione dei nuovi prestiti alle società non finanziarie dovrebbe fornire ulteriori informazioni sul finanziamento alle piccole e medie imprese.
- (4) La previsione di una disaggregazione per periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse per i nuovi crediti dovrebbe fornire informazioni più omogenee sui tassi di interesse aumentando il numero delle categorie del periodo di determinazione e aumentando quindi l'omogeneità di ciascuna categoria.
- (5) La segnalazione separata dei tassi di interesse applicati sui debiti da carte di credito (denominati anche credito da carte di credito) permetterà il monitoraggio di tali tassi di interesse e assicurerà un trattamento comune di tale strumento in tutti i paesi dell'area dell'euro.

- (6) La categoria aggiuntiva dei nuovi prestiti alle imprese individuali all'interno della categoria «prestiti alle famiglie per altre finalità» fornirà ulteriori informazioni sul finanziamento alle società di persone e faciliterà l'analisi dell'andamento generale dei prestiti alle famiglie.
- (7) La segnalazione aggiuntiva di nuovi prestiti alle società non finanziarie per scadenza dovrebbe facilitare la distinzione tra i tassi applicati al finanziamento a breve e a lungo termine.
- (8) Per quanto riguarda i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, sono necessari un chiarimento, una ridefinizione e un collegamento più diretto al Regolamento (CE) n. 25/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2008/32), del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) <sup>(3)</sup>.
- (9) È necessario anche che le banche centrali nazionali (BCN) adottino regole più chiare per quanto concerne la stratificazione e la selezione degli operatori segnalanti e che sia specificato il diritto del Consiglio direttivo di controllare tali procedure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 

«3. Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità all'allegato I.»
2. L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I al presente regolamento.
3. L'allegato II è sostituito dall'allegato II al presente regolamento.
4. L'allegato IV è sostituito dall'allegato III al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

